



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 del 28/12/2022

Oggetto :

REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDATE DAL COMUNE DI VERZUOLO.

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:15**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
PANERO Giovanni Carlo	Sindaco		X
PETTITI Giampiero	Vice Sindaco	X	
QUAGLIA Mattia Domenico	Consigliere		X
SCOTTA Pierluigi	Consigliere	X	
LOVERA Laura Annunziata	Consigliere	X	
IODICE Alessandro Ruggero	Consigliere	X	
PERUZZI Gabriella	Consigliere	X	
BARALE Livia Michelina	Consigliere	X	
GIORDANO Gabriele	Consigliere	X	
MARENGO Gianfranco	Consigliere	X	
VALLOME Luigi	Consigliere		X
PIANTINO Stefano	Consigliere		X
PANERO Carlo Antonio	Consigliere	X	
Totale		9	4

Assiste alla seduta l'Assessore esterno OLIVERO Simona

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera n. 22 del 27/06/2022, partecipa in collegamento in videoconferenza la Consigliera LOVERA Laura Annunziata.

Ai sensi dell'art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario **MAZZOTTA C. Donatella** in videoconferenza ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera n. 22 del 27/06/2022.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PETTITI Giampiero** nella sua qualità di **Vice Sindaco**, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell'oggetto.

Illustra il Presidente **PETTITI**

Alle ore 18,33 si interrompe il video collegamento e la riunione è sospesa fino al ripristino del collegamento alle ore 18,46.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20 il quale recita: *"...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."*;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31/12/2021;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO le proprie precedenti deliberazioni:

- la n. 32 del 26/06/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie";
- la n. 58 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie";
- la n. 5 del 21/01/2020 avente ad oggetto "Revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Verzuolo";
- la n. 68 del 21/12/2020 avente ad oggetto "Revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Verzuolo";
- la n. 69 del 20/12/2021 avente ad oggetto "Revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Verzuolo";

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D. L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Verzuolo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, T.U.S.P.;

VISTI i documenti allegati alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto, così identificati:

- "ALLEGATO 1" - Relazione tecnica;
- "ALLEGATO 2" - Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022;

RILEVATO che nella revisione non viene inserita la s.c.a.r.l. GAL Tradizione delle Terre Occitane in quanto esclusa dell'art. 26 comma 6bis del D. Lgs. 175/2006;

VERIFICATO che in base a quanto indicato e richiamato nelle varie schede, non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni dirette mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette si osserva quanto segue:

- la partecipazione indiretta nella società A.E.T.A. è funzionale al mantenimento del servizio idrico integrato e non rinunciabile in quanto società costituita su esplicita richiesta dell'Ente di Governo dell'Ambito e approvata con delibera della Conferenza d'Ambito n. 1 del 07/08/2006, la stessa è indispensabile alla gestione da parte delle società consorziate tra cui Alpi Acque;

RITENUTO il presente provvedimento di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

CON votazione espressa per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti (Marengo e Panero Carlo Antonio), il cui esito viene proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Verzuolo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati così identificati:
 - "ALLEGATO 1" - Relazione tecnica;
 - "ALLEGATO 2" - Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022;
3. di prendere atto che le partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Verzuolo verranno tutte mantenute;
4. di dare atto che per le partecipazioni detenute indirettamente dal Comune di Verzuolo la partecipazione indiretta nella società società A.E.T.A. è funzionale al mantenimento del servizio idrico integrato e non rinunciabile in quanto società costituita su esplicita richiesta dell'Ente di Governo dell'Ambito e approvata con delibera della Conferenza d'Ambito n. 1 del 07/08/2006, la stessa è indispensabile alla gestione da parte delle società consorziate tra cui Alpi Acque;
5. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti (Marengo e Panero Carlo Antonio)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PETTITI Giampiero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
MAZZOTTA C. Donatella

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa